



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N° 2102

Lì, 03/06/2014

Ordinanza N° 7/14

IL SINDACO

- Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 03/06/2014 ns. prot. 2081, dalla quale risulta che un tratto della strada agro-silvo-pastorale Altoggio-Agarina, più precisamente quello in località Cappella Molini, da progr. km 5+900 a km 5+950 circa, si trova in condizioni di sicurezza precarie a causa della presenza di un movimento franoso;
- Accertato che su tale tratto di strada il movimento franoso ha già interessato la sottostante sede stradale con la caduta di imponenti massi ancora visibili a valle della stessa;
- Atteso che dalla verifica effettuata sull'area di frana si è riscontrata la presenza di numerosi massi, anche di notevoli dimensioni, che potrebbero cadere sulla sottostante strada con conseguenti possibile grave pericolo per la pubblica incolumità;
- In attesa di più approfondite verifiche geologiche sull'area di dissesto, al fine di scongiurare possibili danni alla pubblica incolumità;
- Ritenuta improrogabile l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti necessari;
- Visti gli artt.5-6-7 del D. Lgs n. 285/92 (nuovo C.d.S.);
- Visto l'art. 54 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa di istituire il **DIVIETO DI TRANSITO** nel tratto di strada agro-silvo-pastorale Altoggio-Agarina in località Cappella Molini, dal progr. Km 5+900 al 5+950 circa.

Le limitazioni imposte dalla presente Ordinanza avranno effetto sino all'avvenuto accertamento dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza che verranno attuati. Le stesse limitazioni potranno essere soggette a modifica sulla base delle risultanze che emergeranno dagli ulteriori accertamenti tecnici.

DISPONE

-che la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico provvedano all'esecuzione della presente Ordinanza;
-che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e venga resa nota alla popolazione con l'apposizione della regolare segnaletica stradale e di copia dell'ordinanza all'inizio, alla fine del tratto di strada oggetto di limitazione di transito e all'imbocco della strada in Fraz. Altoggio.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine.

Si trasmette per conoscenza alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e al Servizio Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Alta Ossola

Montecrestese, li 03/06/2014

IL SINDACO
f.to (Dr.ssa Silvia Miguidi)